Allegato alla deliberazione di G.C. n.20 del 15-04-2024

COMUNE DI CASTELVERRINO
(PROVINCIA DI ISERNIA)

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2024-2026

Premessa
Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), conformemente al quadro normativo di riferimento, sono le seguenti:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e del territorio.

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa vigente quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA.

Successivamente, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022 ha approvato il "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione", di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito,con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il decreto n. 132/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ha definito il contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di cui all'art. 6, comma 6 del decreto legge decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, prevedendo anche le modalità semplificate di redazione del Piano per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche discipline di riferimento delle altre materie, dallostesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al citato DM n. 132/2022.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 del suddetto D.M. 132/2022, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono esclusivamente alle attività di cui al medesimo articolo, ovvero:

- alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:
  a) autorizzazione/concessione;
  b) contratti pubblici;
  c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
  d) concorsi e prove selettive;

e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.
L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

- alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Ai sensi dell'art. 8, del decreto in esame il Piano è definito in coerenza ai documenti di programmazione finanziaria, previsti a legislazione vigente per ciascuna pubblica amministrazione, che ne costituiscono il necessario presupposto.

Il PIAO deve essere approvato entro il 31 gennaio di ogni anno, fatto salvo il differimento del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione nel qual caso il termine di approvazione del PIAO è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione del bilancio.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è stato dunque predisposto sulla base del quadro normativo di riferimento, del piano nazionale anticorruzione 2022 approvato con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 e dei documenti di programmazione finanziaria (DUP e bilancio di previsione 2024/2026) approvati.

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024/2026

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 1 – SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	
Comune	CASTELVERRINO
Indirizzo	VIA SAN ROCCO N. 71
Recapito telefonico	0865770127
Indirizzo internet	http://comune.castelverrino.is.it
e-mail	comune_castelverrino@libero.it
PEC	comune.castelverrino@pec.leonet.it
Codice fiscale/Partita IVA	80002490946/00083920942
Sindaco	PANNUNZIO CHRISTIAN
Numero dipendenti al 31.12.2023	3
Numero abitanti al 31.12.2023	95

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 2 - VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE		
		NOTE
Sottosezione RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Si conferma il contenuto della sottosezione del PIAO 2023/2025, conformemente a quanto previsto nel PNA 2022, punto 10.1.2, dando atto che nel corso dell'anno 2023 non sono emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, non sono state introdotte modifiche organizzative rilevanti, non sono stati modificati gli obiettivi strategici.	

SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3 - ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO		
		NOTE
Sottosezione STRUTTURA ORGANIZZATIVA	La struttura organizzativa dell'Ente è definita, ai sensi del vigente Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 68 del 22.12.1998, e successive modificazioni approvate con delibera di Giunta comunale n. 66 del 21.12.2000 e n. 41 del 03.10.2007. L'Ente è dunque articolato nei seguenti 2 servizi: - Amministrativo e finanziaria(Servizi demografici, servizi affari legali ed istituzionali, statistica, servizi sociali ed alla persona, risorse umane. Ragioneria e contabilità, programmazione finanziaria, economato, tributi ed entrate extratributarie) - Assetto del Territorio e Patrimonio (Urbanistica, edilizia, lavori pubblici, protezione civile, servizio di prevenzione e sicurezza, espropri, ambiente e tutela del territorio, patrimonio, SUAP) Allo stato l'Ente è privo di un Segretario comunale titolare e si avvale di un Segretario reggente con incarico temporaneo assegnato dalla Prefettura – UTG di Campobasso. L'Ente ha approvato il trasferimento all'Ambito Sociale di zona	

	delle funzioni di progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini. Il Revisore dei Conti per il triennio 2022/2025, infine, è il dr. Antonio PALMA, nominata con deliberazione consiliare n. 19 del 21/11/2022 a seguito di estrazione a sorte effettuata dalla Prefettura di Isernia – Ufficio Territoriale del Governo.	
Sottosezione ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO AGILE	L'Ente non ha ad oggi adottato una specifica disciplina del lavoro agile, non ricorrendo allo stato le condizioni per la sua introduzione ed applicazione, soprattutto in considerazione dell'esiguo contingente di personale in servizio. L'Ente si riserva di avviare l'*iter* di definizione dei criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile, dei criteri generali per l'individuazione dei processi e delle attività di lavoro e dei criteridi priorità per l'accesso al lavoro agile, oggetto di confronto ai sensi dell'art. 5 del CCNL del comparto funzioni locali del 16/11/2022, al fine di addivenire ad una approvazione dell'assetto organizzativo del lavoro agile nel successivo Piano.	
Sottosezione PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE	Il Piano triennale dei fabbisogni di personale è contenuto nell'allegato così denominato al presente Piano. In merito al Piano triennale dei fabbisogni di personale di cui alla presente sottosezione, conformemente alla disciplina legislativa e contrattuale vigente: - è stato acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione; - verrà trasmesso alle organizzazioni sindacali e alla RSU ai sensi del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022.	

PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE

SOTTOSEZIONE DELLA SEZIONE DI PROGRAMMAZIONE 3 – ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026

Visti:

- l'art. 6, commi 2 e 3, del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017;
- l'art. 39 della L. n. 449/1997 il quale prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 482/1968;
- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, con i soliti limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 in virtù del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale parimenti prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;
- il Decreto del 08/05/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di approvazione delle "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", di cui all'art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 24/07/2018;
- l'art. 1, commi 557 e ss. della L. 296/2006 in materia di contenimento delle spese di personale ed in particolare il comma 557 quater il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011/2013;
- l'art. 33, comma 2, del D. L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, il quale stabilisce che "*a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando*

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. […] I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia";

- il decreto ministeriale attuativo del predetto art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, approvato in data 17 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27/04/2020;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica 13 maggio 2020 ad oggetto: "Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;
- la nota prot. 12454 del 15/01/2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 21/10/2020;
- l'art. 57, comma 3-septies, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 126/2020 il quale prevede che "*A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente*";

- l’art. 3, comma 8, della L. 56/2019, in virtù del quale *“[…] Al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, fino al 31 dicembre 2024, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”*;
- l’art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, che prevede quale limite di spesa per i rapporti di lavoro in esame la spesa sostenuta per analoghi rapporti flessibili nell’anno 2009;

Visti altresì:
- il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 29.12.2023;
- il Bilancio di previsione finanziario 2024/2026, approvato con deliberazione consiliare n. 31del 29.12.2023;
- il rendiconto della gestione 2022, approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 29.04.2023;
- lo schema di rendiconto della gestione 2023, approvato con deliberazione giuntale n. 18 del 06.04.2024;

Richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 29/01/2024 di aggiornamento della dotazione organica dell’Ente;

Dato atto che nell’Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumero, come emerso dalla ricognizione effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 1, terzo e quarto periodo, e dell’art. 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e pertanto non deve essere avviata alcuna procedura per la dichiarazione di esubero**;**

Richiamati i vigenti limiti di spesa di personale di seguito indicati:
- limite di spesa per lavoro flessibile di cui all’art. 9, comma 28, del DL 78/2010, corrispondente alla spesa per lavoro flessibile nell’anno 2009, pari ad € 10.080,00;
- limite di spesa di cui all’art. 1, comma 557 quater, della L. 296/2006, pari ad € 95.049,88;
- limite di spesa di cui al D.M. 17/03/2020 di cui al seguente prospetto:

Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno	ANNO 2024				
	ANNO		VALORE	FASCIA	
Popolazione al 31 dicembre	2023		99	a	
	ANNI		VALORE		
e da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2023	(a)	51.822,77 €	(l)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018		(a1)	80.963,72 €		
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021		200.413,81 €		
	2022		236.819,20 €		
	2023		238.624,98 €		
a aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			225.286,00 €		
do crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		5.286,20 €		
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	219.999,80 €		
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		23,56%	
re soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%	
massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		33,50%	

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI
ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO				
o teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))		(f)	13.077,17 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1		(f1)	64.899,94 €	
uale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	2024	(h)		35,00%
della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)		(i)	28.337,30 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")		(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)		(m)	28.337,30 €	
pesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)		(m1)	109.301,02 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)		(n)	64.899,94 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	2024	(o)	64.899,94 €	

Dato atto che attualmente l'Ente non dispone di un segretario comunale titolare e che è intenzione dell'Amministrazione addivenire ad una convenzione con altro Ente per l'esercizio in forma associata delle funzioni del segretario comunale;

Visto il personale attualmente in servizio, come da prospetto seguente:

Unità	Area di classificazione (CCNL 16.11.2022)	Profilo professionale	Area di assegnazione Ente	Tempo Indeterminato – Tempo Determinato	Full-Time Part-Time
1	Area degli Istruttori	Istruttore tecnico	Servizio tecnico	Tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004	P.T. (6 ore)
1	Area degli operatori esperti	Operatore esperto	Servizio amministrativo-contabile	Indeterminato	P.T. (30 ore)
1	Area degli operatori esperti	Operaio specializzato	Servizio tecnico	Indeterminato	P.T. (6 ore)

Il **PIANO ASSUNZIONALE PER IL TRIENNIO 2024-2026** è il seguente:

ANNO 2024 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO					
Area di classificazione CCNL 16.11.2022	**Profilo professionale da coprire**	**Area di assegnazione Ente**	**Tempo Indeterminato – Tempo Determinato/Flessibili**	**Part-Time Full-Time**	**Modalità di reclutamento**
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato					

ANNO 2025 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO					
Area di classificazione CCNL 16.11.2022	**Profilo professionale da coprire**	**Area di assegnazione Ente**	**Tempo Indeterminato – Tempo Determinato/Flessibili**	**Part-Time Full-Time**	**Modalità di reclutamento**
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato					

ANNO 2026 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Non sono previste assunzioni a tempo indeterminato

ANNI 2024 – 2025 – 2026 ASSUNZIONI FLESSIBILI
Assunzione a tempo determinato di n. 1 unità part time 16,67% ex Cat. C da assegnare all'Ufficio tecnico dell'ente, ai sensi dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, nel rispetto dei limiti del tetto di spesa per lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, e del tetto di spesa di personale di cui all'art. 1, commi 557 e ss. della L. 296/2006 e al D.M. 17/03/2020, e nel rispetto della disciplina di riferimento.

Il suddetto piano assunzionale consente il rispetto delle percentuali di incremento della spesa di personale di cui alla tabella 2 dell'art. 5 del decreto del 17/03/2020 e del valore soglia di virtuosità di cui alla tabella 1 dell'art. 4 del medesimo decreto (indicati nel prospetto di calcolo della capacità assunzionale sopra riportato), il rispetto del limite di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 e il rispetto dei limiti e vincoli di cui all'art. 1, commi 557 e ss. della L. 296/2006, per la parte applicabile.

In particolare, infatti, per il 2024:

- la spesa complessiva di personale, data dalla spesa per il personale in servizio e dalla spesa per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato programmate (ad eccezione delle assunzioni previste a valere sull'Avviso pubblico dell'Agenzia per la Coesione (PN CapCoe), approvato con decreto n. 607 del 21/11/2023) è pari ad € 55.664,66 ed è correttamente stanziata nel bilancio di previsione 2024/2026;
- non risultano spese per personale a tempo determinato ai sensi dell'art. 110, comma 1, TUEL e in convenzione ex art. 23 del CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022, che non rilevano ai fini del rispetto del limite di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010;
- la spesa per il personale a tempo determinato che rileva ai fini del rispetto del limite di spesa del lavoro flessibile di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 è pari ad € 7.822,94.